

**COMUNE DI ORUNE          PROVINCIA DI NUORO**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

=====

**DETERMINAZIONE N. 471 DEL 31.08.2017**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GRATUITA DI BENE COMUNALE (IMPIANTO SPORTIVO)  
PRIVO DELLA RILEVANZA ECONOMICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che il Comune di Orune è titolare del diritto di proprietà degli impianti sportivi con relativi fabbricati accessori ubicati in località "Su Pradu";

**CONSIDERATO CHE** gli impianti sportivi comunali, come più volte ricordato dalla giurisprudenza amministrativa sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile giacché rientrano nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c. ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio i quali, giusto il disposto dell'art. 828 c.c., non possono essere sottratti alla loro destinazione naturale;

**CONSIDERATO CHE** su tali beni insiste un vincolo funzionale, coerente con la loro naturale vocazione ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale di natura sportiva;

**RITENUTO QUINDI CHE** lo strumento giudico di affidamento dell'impianto sportivo, in ragione della sua natura di bene del patrimonio indisponibile sia la concessione amministrativa, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza;

**PRESO ATTO** che in tema di gestione di impianti sportivi l'art. 90, comma 25, della L. n. 289/2002 rubricato "*Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica*", sottolinea che, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

**DATO ATTO** che l'impianto sportivo oggetto di affidamento è privo del carattere della rilevanza economica;

**PRESO ATTO** dei criteri generali e degli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari specificati nel regolamento comunale di affidamento e gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica del comune di Orune attualmente vigente;

**CONSIDERANDO** altresì le finalità che questa l'amministrazione intende perseguire nell'assolvimento del mandato elettorale con riferimento alla valorizzazione dell'attività sportiva ed ai benefici che dalla medesima si possono trarre in termini di tutela della salute sia fisica che psicofisica, in termini di tutela della prevenzione da dipendenze di varia natura, in termini di aggregazione sociale, in termini di educazione e osservanza delle regole, in termini di educazione alla tolleranza ed all'aiuto reciproco, ed infine in termini di autostima delle persone che praticano l'attività sportiva;

**RITENUTO CHE** l'affidamento degli impianti non a rilevanza economica possa quindi giuridicamente transitare da un affidamento diretto a società e associazioni sportive dilettantistiche per il tramite di una convenzione che disciplini i reciproci impegni in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, Costituzione che consacra il principio della sussidiarietà orizzontale e dell'art. 11 della L. n. 241/1990, quale strumento operativo attuativo del più ampio principio di sussidiarietà orizzontale.

**CONSIDERANDO CHE** appartenga all'ente pubblico il compito superiore di garantire i bisogni della collettività, tra cui quello insopprimibile e primario dell'attività fisica attraverso lo sport specie laddove nessuno che se ne occupi in prima persona, in ragione della sua non remuneratività;

**CONSIDERANDO CHE** l'affidamento degli impianti sportivi non remunerativi non sia allocabile nemmeno all'art. 12 della L. n. 241/1990 in quanto tale norma ha come scopo quello di determinare dei requisiti attraverso cui scegliere un soggetto che riceve un vantaggio economico, (qualunque esso sia diretto ovvero indiretto);

**CONSIDERANDO CHE** ciò che anima l'azione della associazione sportiva è l'intima ragione per la quale essa stessa ha preso vita, ossia il valore della pratica sportiva, infatti le società e associazioni sportive dilettantistiche per definizione non hanno scopo di lucro;

**CONSIDERANDO CHE** laddove viene giuridicamente e di fatto anestetizzato il corrispettivo, la natura di contratto di appalto viene meno, aprendosi la via ad un rapporto giuridico che può trovare fondamento nell'art. 11 della L. n. 241/1990 quale strumento operativo attuativo del più ampio principio di sussidiarietà orizzontale;

**CONSIDERANDO CHE** La stessa giurisprudenza amministrativa ha definito il concetto di sussidiarietà orizzontale quale criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi, nell'ambito della società civile, il

rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di carattere collettivo. La centralità e la rilevanza del principio di sussidiarietà non disconoscono tuttavia la preliminare necessità di collegamento tra l'esercizio della funzione e la concreta facoltà di realizzare l'attività sia in termini strutturali che in termini economici.

**Ciò premesso ed esposto;**

**VISTA** deliberazione giuntale n. 61 del 29.08.2017 con la quale vengono forniti al sottoscritto responsabile del servizio gli indirizzi per la concessione del campo di calcio ed edifici accessori situati in località "Su Pradu" alla Società Sportiva dilettantistica "Polisportiva Orunese" avente sede legale in Orune ed operante nello stesso Comune;

**PRESO ATTO** infine della bozza di concessione allegata al presente atto che contiene in dettaglio la disciplina della gestione dell'impianto;

**VISTO** il decreto sindacale n. 4 del 04.08.2017 con la quale mi è stata conferita la P.O. dell'area amministrativa;

**DETERMINA**

Richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Approvare lo schema di convenzione sotto riportato che regolerà i rapporti fra Comune e Polisportiva alla luce degli indirizzi dettati dalla deliberazione di G.M. n. 61 del 29/08/2017

Procedere alla pubblicazione di legge del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PANEDDA ISIDORO ANTONIO**

**COMUNE DI ORUNE      PROVINCIA DI NUORO**

=====

**SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE**

**PREMESSO**

Che il Comune di Orune è titolare del diritto di proprietà degli impianti sportivi ubicati in località "Su Pradu" di Orune;

Che il bene immobile attualmente è adibito al seguente uso: pratica sportiva;

Che con deliberazione di g.m. n. 61 del 29.08.2017 è stato deciso di attribuire mediante concessione in uso gratuito il bene in oggetto al seguente soggetto:

**Associazione Sportiva Dilettantistica "Polisportiva Orunese, con sede In Orune**

per il periodo 2017/2018.;

Con determina del responsabile del servizio n. \_\_\_\_\_ del 31.08.2017 è stato formalizzato l'atto di concessione;

Considerato di dover provvedere, in attuazione all'atto amministrativo autorizzativo a stipulare il relativo atto di concessione allegato al provvedimento di affidamento;

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**OGGETTO**

Il Comune di (...), per mezzo del suo rappresentante, concede in uso gratuito all'ente senza scopo di lucro denominato (...) che, nella persona del Presidente pro tempore, il bene immobile oggetto della presente convenzione

Il bene è adibito ad impianto sportivo e viene concesso in uso con gli arredi, attrezzature e macchinari ivi esistenti.

**Art. 2**

**DURATA**

La concessione viene stipulata per il seguente periodo: dal giorno della stipula al 30 ottobre 2018, tacitamente rinnovabile annualmente se non interviene disdetta da una delle parti.

Ne consegue che il concessionario acquisisce la detenzione del bene dal giorno della stipula del presente atto e si impegna a liberare il bene alla data di scadenza del presente rapporto giuridico.

Il concessionario è consapevole che la concessione in uso gratuito è intimamente connessa all'uso del bene per le finalità di pratica sportiva dilettantistica.

Il concessionario è consapevole l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle per il quale il bene viene concesso, costituisce inadempimento contrattuale e che l'inadempimento a sua volta costituisce causa di revoca della concessione.

Il concedente ha titolo per ottenere la restituzione anticipata del bene laddove il concessionario non utilizzi il bene per un periodo continuativo di sei mesi, ovvero cessi l'utilizzazione del bene, ovvero abbia attribuito in godimento il bene a soggetti terzi ed a prescindere dalle motivazioni di attribuzione.

Il concedente si riserva l'uso del bene per proprie attività istituzionali, con particolare riferimento a quelle scolastiche, secondo orari e giorni di utilizzo da concordarsi con il concessionario.

Il concessionario è consapevole che con la stipula del presente atto di concessione, quale incaricato della gestione di beni pubblici, traslano su di lui i doveri di diligente e corretto utilizzo dei beni oggetto della concessione (*art. 93, comma 2, TUEL*).

**Art. 3**

**FINALITÀ**

Il concessionario si impegna ad utilizzare l'impianto secondo le vigenti regole sportive, garantendone l'uso a chiunque intenda dedicarsi allo sport, nel rispetto delle norme vigenti in materia applicabili e compatibili con la natura dell'impianto stesso e del regolamento predisposto dall'Amministrazione comunale.

**Art. 4**

**OBBLIGHI DI GESTIONE DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario si impegna a:

- garantire un'attività continuativa, gestendo l'impianto in oggetto sotto l'aspetto amministrativo, finanziario e manutentivo, limitatamente al periodo di validità della presente convenzione;
- impiegare nell'attività di gestione dell'impianto i proventi derivanti a qualsiasi titolo da tale attività ed ogni altro provento o contributo che a qualunque titolo e da qualsiasi soggetto entri nelle casse del concessionario per lo svolgimento delle attività regolate dal presente atto o negli impianti sportivi concessi;
- mantenere, comunque, l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione eseguendo tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e vigilanza necessarie;
- far rispettare a tutti coloro che lo usano le norme di accesso all'impianto previste dall'apposito regolamento comunale, e dalla presente concessione.

**Art. 5**

**ONERI DI GESTIONE ORDINARIA DEI BENI**

I lavori di ordinaria manutenzione dell'impianto, così come definiti dall'allegato "A", sono a carico del concessionario e dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di impianti, e di sicurezza.

Qualora guasti o usuramento anomalo di attrezzature ed impianti comunali avvenissero per carenza di manutenzione o mancante/intempestiva segnalazione scritta all'ufficio manutenzioni del Comune da parte del concessionario di guasti o necessità di manutenzione straordinaria, questi ne assumerà la relativa intera

responsabilità con obbligo di riparazione e/o sostituzione a propria cura e spese. In caso di inadempienza il Comune, previa diffida ad adempiere, provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del concessionario e risoluzione del presente contratto.

Sono altresì a carico del concessionario:

- la tempestiva segnalazione scritta all'ufficio manutenzione del Comune di ogni anomalia o difetto di funzionamento o delle condizioni di inefficienza e/o carenza di sicurezza dell'impianto affidato,
- le operazioni e le spese necessarie per le pulizie e per il funzionamento ordinario dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti intercorrenti fra il concessionario medesimo e i propri collaboratori o incaricati

#### **Art. 6**

##### **ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune:

- le spese relative ai consumi di energia elettrica, gas metano, acqua, fognatura e depurazione con intestazione a carico del Comune stesso dei relativi contratti d'utenza;
- gli oneri di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento e nuove costruzioni degli impianti, nonché di riparazione di guasti che non dipendano da cattiva ordinaria manutenzione da parte del concessionario. La mancata o tardiva esecuzione dei lavori a carico del Comune di Orune, purché tempestivamente segnalati dal concessionario se non occulti, sollevano il concessionario stesso da ogni responsabilità inerente o conseguente a tali inadempienze;

Per evitare sprechi e consumi sovrabbondanti di energia elettrica, gas metano e/o gasolio, ed acqua, rispetto quelli consoni ad un utilizzo diligente dei beni, l'amministrazione provvede a redigere un proprio atto amministrativo di natura tecnica dal quale si evincano i costi standard di gestione. Tale documento sarà consegnato all'associazione.

Il concessionario è consapevole e reso edotto che i consumi eccedenti tale costo saranno di competenza dell'associazione.

#### **Art. 7**

##### **RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle leggi dello Stato, della Regione Sardegna, dei regolamenti comunali, della deliberazione della Giunta Comunale e delle determinazioni del responsabile del servizio.